

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **58/1983** (ECLI:IT:COST:1983:58)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **26/01/1983**; Decisione del **08/03/1983**

Deposito del **16/03/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16198**

Atti decisi:

N. 58

ORDINANZA 8 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 81 del 23 marzo 1983.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile

1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promossi con le ordinanze emesse il 14 maggio 1982 dal Tribunale di Udine, il 5 maggio 1982 dal Tribunale di Monza, il 20 novembre 1981 dal Tribunale di Agrigento, il 5 giugno 1982 dalla Corte di appello di Venezia, il 18 maggio 1982 dal Tribunale di Caltagirone (due ordinanze), il 4 novembre e l'1 giugno 1981 dal Tribunale di Agrigento, rispettivamente iscritte ai nn. 458, 504, 564, 654, 692, 693, 695 e 696 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 276, 331, 338 e 344 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 70 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a recare offesa alla persona;

e che le denunce di illegittimità coinvolgono unicamente l'art. 2, terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, anche se alcune ordinanze indicano accanto ad esso altre disposizioni di mero richiamo esplicativo (artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497; art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975);

ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente decisi in quanto le ordinanze di remissione prospettano censure sostanzialmente identiche;

considerato che ai fini della questione sollevata dai giudici a quibus nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art. 6 legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432;

e che la questione, nei termini prospettati dalle ordinanze di remissione, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 108 del 10 giugno 1982 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 232 e 238 del 22 dicembre 1982;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 70 e 101 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.